COLLEGIO MAESTRI DI SCI
REGIONE LIGURIA

# Leggi, Decreti e Ordinanze Presidenziali

Legge 8 marzo 1991, n. 81.

## Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

**Art. 1**
Oggetto della legge

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali per la legislazione delle regioni in materia di ordinamento della professione di maestro di sci.

**Art. 2**
Oggetto della professione di maestro di sci

1. É maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza, ramponi.
2. Le regioni provvedono ad individuare e a delimitare le aree sciistiche ove è prevista l'attività dei maestri di sci.

**Art. 3**
Albo professionale dei maestri di sci

1. L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinata alla iscrizione in appositi albi professionali regionali tenuti, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 13.

2. L'iscrizione va fatta all'albo della regione nel cui territorio il maestro intende esercitare la professione.

**Art. 4**
Condizioni per l'iscrizione all'albo

1. Possono essere iscritti all'albo dei maestri di sci coloro che siano in possesso della relativa abilitazione, conseguita con le modalità di cui all'articolo 6, nonché dei seguenti requisiti:
   a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità economica europea;
   b) maggiore età;
   c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla unità sanitaria locale del comune di residenza;
   d) possesso del diploma di scuola dell'obbligo;
   e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

**Art. 5**
Trasferimento

1. Le condizioni per il trasferimento da un albo professionale regionale all'altro, nonché per l'autorizzazione all'esercizio temporaneo in regioni diverse da quelle di iscrizione all'albo sono determinate dalle leggi regionali, le quali non possono porre prescrizioni e limitazioni tali da ledere il principio di uguaglianza e da rendere il trasferimento più gravoso rispetto ai requisiti fissati per chi richiede l'iscrizione ai sensi degli articoli 3 e 4.

**Art. 6**
Abilitazione tecnico-didattico-culturale

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza agli appositi corsi tecnico-didattico-culturali ed il superamento dei relativi esami ai sensi dell'articolo 9.
2. I corsi sono organizzati dalle regioni, con la collaborazione dei collegi di cui all'articolo 13, nonché degli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali, secondo modalità stabilite dalle leggi regionali.

6. L'Assemblea convocata in via ordinaria, si riunisce una volta all'anno, entro 90 giorni dalla, fine dell'anno finanziario, per discutere i problemi all'ordine del giorno.
7. Sono compiti dell'assemblea:
   a) eleggere il Consiglio direttivo;
   b) eleggere n° 3 Revisori dei conti;
   c) eleggere il membro regionale da inviare al Collegio Nazionale;
   d) adottare il regolamento del Collegio;
   e) apportare modifiche al regolamento del Collegio;
   f) approvare annualmente il bilancio finanziario;
   g) stabilire le linee generali di gestione economica disciplinare e tecnica che dovranno essere seguite dal Consiglio direttivo.
8. I componenti del Consiglio direttivo ed i Revisori del conti sono eletti con votazione espressa per mezzo dì schede; possono candidarsi tutti i maestri di sci iscritti all'albo indicando il proprio nome su apposito elenco, prima dell'inizio delle operazione di voto; ogni maestro può indicare un numero di consiglieri non superiori ai componenti del Consiglio da eleggere.
9. La votazione è effettuata direttamente in Assemblea; non sono ammesse deleghe.
10. Al termine delle operazioni di voto, regolate dal Vice Presidente e dal Segretario, il Presidente dichiara chiusa la votazione e dà inizio alle operazioni di scrutinio assistito da 2 scrutatori scelti dall'Assemblea tra gli elettori presenti.
11. Ultimato lo scrutinio viene compilato un verbale con il risultato delle elezioni, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario, e da 2 scrutatori che viene immediatamente comunicato all'Assemblea, inviato al Collegio Nazionale ed all'Assessorato del Turismo della Regione Liguria.
12. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta in via straordinaria, per scritto, dal Presidente dei Revisori dei conti o da almeno un quinto dei membri del Collegio.

## ART. 7
## COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo del Collegio è composto da 7 membri.
2. Gli iscritti all'albo ed i maestri di sci emeriti, riuniti in assemblea, eleggono il Consiglio direttivo come previsto dall'articolo 6 del presente regolamento; sono eleggibili i maestri di sci che abbiano almeno 2 anni di anzianità nell'albo professionale, salvo la fase costitutiva.
3. Il Consiglio direttivo resta in carica 4 anni.

## ART. 8
## CARICHE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio elegge nel suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere.
2. Le cariche di Vice Presidente, di Segretario Generale e di Tesoriere sono cumulabili.
3. La riunione del Consiglio per le elezioni di cui trattasi è regolarmente costituita quando sono presenti almeno 2/3 dei consiglieri.
4. L'elezione è valida quando raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio.
5. Le votazioni elettive possono essere fatte per alzata di mano esistendo la volontà unanime dei presenti, oppure a scrutinio segreto.
6. Il Consiglio direttivo resta in carica 4 anni fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33 del presente regolamento.
7. Sono cause di scioglimento del Consiglio direttivo la mancata frequentazione alle convocazioni dell'assemblea della maggioranza dei consiglieri per almeno 3 sedute consecutive.
8. Per i motivi di cui all'articolo 16 quando si verificassero contemporaneamente le cause previste per la maggioranza dei membri che compongono il Consiglio direttivo.

## ART. 9
## FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo, oltre alle attribuzioni demandate dalla legislazione nazionale vigente, ha le seguenti funzioni:
   a) vigila per l'osservanza delle leggi professionali e di tutte le altre disposizioni che hanno rapporto con la professione stessa;
   b) cura la tenuta dell'albo professionale provvedendo alle iscrizioni ed alle cancellazioni previste dal presente regolamento;
   c) decide sui casi dubbi di validità dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci, sia per l'iscrizione iniziale all'albo, che per le conferme triennali;
   d) delibera i provvedimento disciplinari previsti dalla legislazione vigente anche in relazione ai casi di interdizione penale;
   e) concede deleghe a dei consiglieri particolarmente esperti in determinati campi per specifici argomenti;
   f) nomina le commissioni con incarichi specifici, i cui membri possono essere scelti tra tutti gli iscritti all'albo; qualora si renda necessario e per motivi tecnici, i membri delle commissioni possono essere scelti anche fra gli iscritti ad altri albi professionali regionali, purché

sussista almeno un membro iscritto all'Albo Regionale Maestri di Sci della Regione Liguria per ogni commissione; tutte le commissioni sono presiedute da un membro del Consiglio direttivo;

g) designa i rappresentanti del Collegio presso enti ed organizzazioni di carattere regionale o locale;
h) delibera le convocazioni dell'Assemblea;
i) provvede alla gestione finanziaria ed a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini del Collegio;
l) stabilisce la quota annuale e la quota iniziale di iscrizione all'albo nonché la quota annuale per i membri aggregati;
m) ammette alla categoria dei maestri di sci emeriti quei maestri di sci che ne abbiano fatta domanda e che posseggano i titoli ed i requisiti previsti dall'articolo 1 del presente regolamento;
n) stabilisce le tariffe professionali che devono essere applicate dai maestri di sci operanti in Liguria e provvede a comunicarle agli enti competenti della Regione e delle Province (vedi articolo 11 Legge L.R. 17/94);
o) esprime il proprio parere alla Regione Liguria per il riconoscimento delle scuole di sci e per la loro verifica annuale (vedi articolo 10 commi 2 e 3 Legge L.R. 17/94);
p) promuove iniziative connesse con l'attività e la formazione professionale e collabora con la Regione Liguria alla stipula di apposita convenzione per dette attività ai sensi dell'articolo 3, della Legge L.R. 17/94;
q) opera d'intesa con la Regione Liguria tutte le Ipotesi previste dalla Legge regionale con particolare riguardo alla nomina delle commissioni D'esame di cui all'articolo 9 comma 1 Legge quadro 81/91;
r) interviene su richiesta delle parti per redigere le controversie che possono sorgere in funzione dell'esercizio professionale tra gli iscritti all'Albo ovvero tra questi e le scuole di sci;

## ART. 10
## FUNZIONI DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO

1. Il Presidente è il legale rappresentante del Collegio in qualsiasi situazione abbia a verificarsi ed esercita le attribuzioni a lui conferite nel presente regolamento.
2. Il Presidente rilascia le. tessere di riconoscimento per l'iscrizione all'albo professionale e ne sancisce la restituzione nei casi di intervenuta necessità.
3. Il Presidente, in casi di forza maggiore, può delegare per le proprie funzioni il Vice Presidente dandone comunicazione al Consiglio direttivo nella riunione immediatamente successiva.

## ART. 11
## FUNZIONI DEL VICE PRESIDENTE DEL COLLEGIO

1. Il Vice Presidente, eletto all'interno del Consiglio direttivo, ha la funzione di sostituire il Presidente impedito con deleghe specifiche e temporanee.

## ART. 12
## FUNZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE DEL COLLEGIO

1. Il Segretario generale ha la funzione di Collaborare all'attività del Presidente, organizzando Il' funzionamento della segreteria.
2. In particolare il Segretario deve coordinare la tenuta dell'albo professionale controllando le iscrizioni, le cancellazioni, le sospensioni e le radiazioni; deve predisporre il Materiale necessario alle riunioni del consiglio direttivo e deve organizzare le assemblee del Collegio.

## ART. 13
## FUNZIONI DEL TESORIERE

1. Il Tesoriere segue la tenuta della contabilità amministrativa, collabora all'attività dei Revisori dei conti ed esegue i pagamenti autorizzati dal Presidente.

## ART. 14
## RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Le sedute del Consiglio direttivo sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio o in seconda convocazione, da effettuarsi il giorno seguente, con la presenza di almeno 1/3 dei membri stessi.
2. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario.
3. É altresì convocato quando ne sia fatta richiesta dal 50% + 1 del componenti.
4. Il verbale delle riunioni viene redatto dal Segretario generale sotto la direzione del Presidente; successivamente viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

## ART. 15
## DECADENZA DELLA CARICA DI CONSIGLIERE

1. La carica di consigliere decade per:

- motivata richiesta;
- assenza senza giustificati motivi a 3 riunioni consecutive del Consiglio:
- dimissioni;
- decesso;

2. La carica di consigliere decade inoltre per le cause di cui all'articolo 24 comma 1 del presente regolamento.

## ART. 16
## VACANZE CONSILIARI

1. Le vacanze consigliari vengono sostituite per surroga.
2. Qualora l'elenco dei votati sia esaurito, il Presidente, nella prima Assemblea successiva, deve far eleggere i membri mancanti e fino ad allora il Consiglio direttivo opera in sottonumero con tutte le sue competenze.
3. I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio in corso.

## ART. 17
## CONSIGLIO ALLARGATO

1. Il Consiglio allargato è costituito da un rappresentante dei maestri di sci per ognuna delle provincie della regione Liguria nonché da un rappresentante delle discipline dello sci nordico, da un rappresentante degli istruttori e da un rappresentante degli allenatori
2. Il Consiglio allargato può essere aggiornato ogni anno in funzione delle esigenze delle categorie di cui sopra e di quelle categorie che eventualmente vengano riconosciute dall'organo nazionale competente nonché dal Consiglio direttivo.

## ART. 18
## REVISORI DEI CONTI

1. I Revisori dei conti sono 3 membri effettivi ed un membro supplente che vengono eletti dall'Assemblea; i Revisori dei conti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo a cui sono affiancati.
2. I Revisori dei conti hanno funzioni di controllo sulla contabilità del Collegio e verificano la corrispondenza del Bilancio annuale prima della presentazione nell'Assemblea ordinaria.
3. I Revisori dei conti riferiscono le proprie deduzioni contabili all'Assemblea: in casi particolarmente gravi possono chiedere al Presidente la convocazione in via straordinaria di un'Assemblea.

## ART. 19
### TENUTA DELL'ALBO

1. Il Collegio custodisce e aggiorna l'albo professionale dei maestri di sci liguri.
2. L'albo aggiornato deve essere trasmesso a cura del Consiglio direttivo ai tribunali di competenza nonché al Consiglio direttivo del Collegio Nazionale.
3. L'iscrizione all'albo professionale ha scadenza in corrispondenza con l'anno **solare.**

## ART. 20
### ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE

1. L'anzianità di iscrizione decorre dalla data in cui è stato emesso l'atto formale di iscrizione all'albo (rilevabile dalla tessera di riconoscimento).
2. In caso di sospensione, per qualsiasi motivo, una volta decorsi i termini, l'iscrizione viene rinnovata d'ufficio e l'anzianità di iscrizione decorre dalla data di emissione dell'atto formale originario dedotto il periodo di sospensione.
3. Coloro che sono stati radiati dall'albo, una volta ottenuta la riabilitazione, possono, su domanda, ottenere una nuova iscrizione all'albo e l'anzianità di iscrizione decorre dall'emissione del nuovo atto formale.

## ART. 21
### REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE

1. Possono essere iscritti all'albo professionale dei maestri di sci coloro che, come citato dall'articolo 4 della Legge 81/91, sono in possesso del seguenti requisiti:
   a) cittadinanza italiana o di altro stato appartenente alla U.E.;
   b) maggiore età;
   c) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'U.S.L. del Comune di residenza;
   d) licenza di scuola dell'obbligo;
   e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione anche temporanea dalla professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
   f) abilitazione all'esercizio della professione. (articolo 6 Legge 81/91);
2. L'iscrizione all'albo professionale ha efficacia per 3 anni con vidimazione annuale, ed è mantenuta a seguito di presentazione del certificato di idoneità psicofisica, (punto c, comma 1)

rilasciato in data non anteriore a 3 mesi e di frequenza di appositi corsi di aggiornamento organizzati dalla Regione Liguria.

## ART. 22
## DOMANDA PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE

1. Il maestro di sci che intende richiedere l'iscrizione all'Albo professionale dei maestri di sci della Regione Liguria, deve presentare domanda, in carta legale, dimostrando con valida documentazione di possedere quanto previsto dall'articolo 21 del presente regolamento; qualsiasi successivo cambiamento di residenza, di domicilio o telefono deve essere immediatamente comunicato alla segreteria del Collegio.
2. Il Consiglio deve prendere in esame la domanda di iscrizione entro 60 giorni dalla data di ricezione; la decisione deve essere comunicata all'interessato nei 15 giorni successivi.

## ART. 23
## TRASFERIMENTO DI ALBO PROFESSIONALE

1. Le iscrizioni all'albo professionale per trasferimento ad albo di altra regione debbono essere comunicati all'albo professionale di provenienza che, per motivate cause, può chiedere la sospensione dell'atto.
2. In caso di ammissione all'albo professionale dei maestri di sci della Liguria l'anzianità riconosciuta è quella posseduta presso l'albo professionale di provenienza.
3. Non è ammesso il trasferimento per il maestro di sci, sottoposto a provvedimento disciplinare o sospeso dall'esercizio della professione per qualsivoglia a motivo.

## ART. 24
## SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO PROFESSIONALE

1. Si può essere sospesi dall'iscrizione all'albo professionale per le seguenti cause:
   a.a) motivi disciplinari;
   a.b) condanna penale con interdizione temporanea;
   a.c) temporanea inabilità medico-sanitaria;
   a.d) mancata frequenza calendariale del corsi di aggiornamento professionale;
   a.e) morosità nel pagamento delle quote stabilite dal Consiglio direttivo.
2. Si può essere cancellati dall'albo professionale per i per i seguenti motivi:
   b.a) su domanda;

b.b) per decesso;
b.c) per trasferimento ad albo professionale di altra regione;
b.d) per trasferimento della residenza in uno stato extracomunitario;
b.e) per provvedimento disciplinare;
b.f) per condanna penale con interdizione permanente;
b.g) per oltre 3 anni di sospensione di cui al punto a.d) ed a.e) indicati nel comma 1 del presente articolo.

## ART. 25
## SANZIONI DISCIPLINARI

1. I maestri di sci iscritti all'albo professionale che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale stabilite dal Collegio Nazionale ovvero delle norme di comportamento previste dalla legislazione vigente sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:
   a) ammonizione scritta;
   b) censura;
   c) sospensione dall'albo;
   d) radiazione.

## ART. 26
## ITER DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Il Consiglio direttivo venuto a conoscenza della colpevolezza di un maestro di sci, delega all'indagine la commissione disciplinare, la quale, entro 30 giorni, deve riferire in via definitiva al Consiglio che, a sua volta, a maggioranza assoluta dei componenti, delibera in merito entro 15 giorni, segnalando il provvedimento all'interessato ed alla scuola di sci di appartenenza.
2. In caso di sospensione dall'iscrizione all'albo professionale sarà ritirata temporaneamente la tessera di riconoscimento.
3. In caso di radiazione dall'albo professionale deve essere ritirata la tessera di riconoscimento in via definitiva e ne deve essere data comunicazione alle organizzazioni ed alle autorità competenti.

## ART. 27
## RICORSI CONTRO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL COLLEGIO REGIONALE

1. I provvedimenti adottati dal Collegio Regionale, eccettuati quelli in materia disciplinare sono definitivi e sono impugnabili solo dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa.